

**REGOLAMENTO PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI
FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI
VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A
PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI.**

(DELIBERA C.C. N. DEL)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 15 della L.R. 21 maggio 2019 n.7 e s.m.i., dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. e dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 e s.m.i., disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Ragusa di contributi, sovvenzioni, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.
2. L'osservanza dei criteri e delle modalità del presente regolamento costituisce condizione necessaria di legittimità dei provvedimenti amministrativi con i quali vengono effettuate le erogazioni ed attribuiti i vantaggi economici da parte del Comune.
3. Non possono beneficiare di contributi ai sensi del presente regolamento: a) beneficiari di contributi previsti da norme di legge; b) interventi di assistenza economica a favore di singole persone in situazione di disagio socio-economico nei confronti delle quali sono previsti interventi di protezione sociale da parte del Comune in forza di apposita normativa e/o regolamento; c) iniziative, manifestazioni ed attività con finalità politiche, di partito o di movimenti o gruppi politici, anche se non direttamente organizzate dagli stessi; d) mass media.
4. Il Comune di Ragusa, attraverso la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, intende applicare la finalità sancita dall' art. 118 della Costituzione, in base alla quale Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 2 – Natura degli interventi

Sulla base di quanto previsto all'art. 1 ed al fine della corretta applicazione del presente regolamento è opportuno precisare che:

- a) Con le dizioni "contributo", "sovvenzioni", "ausili finanziari" (si tratta dei c.d. Benefici Economici) si intende esclusivamente la quota-parte di capitale finanziario con cui il Comune fornisce aiuto e sostegno nel concorrere alla realizzazione di una iniziativa da parte di un soggetto terzo, della quale quest'ultimo è ideatore, proponente e soggetto responsabile e nei confronti della quale l'Amministrazione si limita a dimostrare interesse fornendo il detto supporto. Ogni altra forma di realizzazione di iniziative per le quali l'Amministrazione si configuri come soggetto promotore e/o abbia interesse ad individuare soggetti terzi per la relativa realizzazione non può contemplare il sostegno contributivo finanziario e deve necessariamente fare riferimento alle modalità previste dalla legge per l'acquisizione di beni e servizi da parte dell'Amministrazione stessa.
- b) Il beneficio economico ha lo scopo di favorire il pareggio finanziario di bilancio dell'iniziativa proposta, riferito alle sole spese ammissibili di cui al successivo art 15.
- c) Con la dizione "vantaggio economico" si intende l'attribuzione di benefici diversi dall'erogazione di denaro: 1) sotto forma di prestazioni di servizi e/o la concessione temporanea di strutture e beni di proprietà del Comune, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa; 2) sotto forma di esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali, ovvero l'applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata nel rispetto delle disposizioni previste dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

- 1.La concessione dei benefici previsti dall'art.1 del presente regolamento può essere disposta a favore di persone fisiche, enti pubblici ed enti privati, senza alcuna distinzione, aventi sede nel territorio comunale, ovvero che, pur avendo sede in altro territorio, propongano attività che si svolgono nel territorio comunale o, qualora si svolgano fuori dal territorio comunale, rappresentino una promozione della città, come previsto nelle singole aree tematiche d'intervento di cui al successivo Titolo II.

2. Possono partecipare ai bandi per l'erogazione dei benefici previsti dal presente regolamento unicamente i soggetti previsti al superiore comma 1, in possesso di un proprio codice fiscale o di partita IVA ed in regola con gli adempimenti fiscali e tributari.

Non possono essere erogati contributi di cui al presente regolamento a soggetti che abbiano posizioni debitorie nei confronti del Comune di Ragusa. I soggetti debitori potranno far fronte al debito entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, pena la decadenza del contributo.

3. I progetti e le iniziative per le quali si chiede la concessione di un beneficio economico potranno essere realizzati presso le sedi degli enti, delle associazioni e delle istituzioni organizzatrici, purché siano destinati al pubblico e non riservati ai soci.

4. I progetti, le iniziative per le quali si chiede la concessione di un beneficio economico devono svolgersi in assenza di barriere architettoniche o, in alternativa, deve essere garantita la necessaria assistenza alle persone svantaggiate al fine di favorirne la partecipazione, anche con ausili, per lo spostamento, l'audizione e quant'altro occorrente.

5. I soggetti beneficiari di contributi e/o vantaggi economici da parte del Comune di Ragusa sono tenuti a pubblicizzare, attraverso i canali di promozione della manifestazione o progetto, il concorso del Comune di Ragusa nella realizzazione degli stessi.

6. Non si applica al procedimento per la concessione dei benefici economici la disciplina del silenzio-assenso.

TITOLO II AREE TEMATICHE DI INTERVENTO

CAPO I Singole aree tematiche d'intervento

Art. 4 - Oggetto

Di norma, il Comune di Ragusa può concedere interventi di sostegno ai soggetti che possiedano i requisiti, di volta in volta, richiesti dal presente regolamento e che organizzino iniziative per eventi ed attività nei settori dettagliati singolarmente nei successivi articoli.

Art. 5 - Settore culturale

1. Gli interventi di sostegno del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali sono in particolare destinati ai soggetti che operano nel settore culturale e dei beni artistici e storici che svolgono le seguenti attività e le altre eventualmente derivanti dagli obiettivi individuati negli strumenti di programmazione approvati annualmente dall'Ente e destinate alla popolazione del Comune:

- a) premi letterari, pubblicazioni, convegni, conferenze, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e che concorrono alla sua valorizzazione;
- b) attività rivolte a promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e l'accrescimento dei patrimoni artistici, culturali e storici (bellezze naturali e monumentali, biblioteche, pinacoteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità);
- c) fruizione e funzionamento di biblioteche specializzate, centri di lettura, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico, anche appartenenti a privati;
- d) attività teatrali, musicali, di cinema, danza ed altre manifestazioni e iniziative di carattere culturale ed artistico;
- e) attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri;

f) feste civili e religiose o altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali;

g) corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.

2. L'attribuzione dei punteggi ai fini della concessione dei contributi è determinata come segue:

	DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
A Solo per Contributi ORDINARI	Iniziativa che riguarda una sfera d'azione particolarmente consolidata nel tessuto sociale (numero di edizione o anni di realizzazione di iniziativa analoga)	-dalla 3^ edizione alla 6^: 2 punti -dalla 7^ alla 10^ 3 punti -dalla 11^ alla 14^ in poi 4 punti -dalla 15^ in poi 5 punti
B	Grado di corrispondenza delle iniziative/progetti proposti con le linee programmatiche dell'Ente	da 0 a 10 punti
C	Descrizione della capacità di coinvolgere un ampio numero di fruitori anche attraverso idonea documentazione che attesti la presenza di pubblico	da 0 e 4 punti
D	Iniziativa che si caratterizza qualitativamente per l'originalità e/o il suo carattere innovativo	da 0 e 5 punti
E	Grado di particolare rilievo culturale, storico o celebrativo riscontrabile dalla descrizione dell'evento proposto	da 0 e 5 punti
F	Valore educativo, formativo ed etico dell'iniziativa riscontrabile dalla descrizione dell'evento proposto;	da 0 e 5 punti
G	Rilevanza locale, nazionale, internazionale dell'iniziativa	locale fino a 2 punti nazionale fino a 6 punti internazionale fino a 10 punti
H	Rilevanza della capacità di aggregazione e sinergia tra più soggetti operanti e grado di coinvolgimento sociale	da 0 a 8 punti
I	Qualità e affidabilità del soggetto proponente - Iscrizione ad Albi punti 1 - Possesso di partita Iva punti 1 - Tipo di organizzazione punti 1 - Curriculum delle attività svolte dal soggetto proponente punti 2	Fino a 5 punti
L	Autofinanziamento	da 0 a 5 punti
M	Descrizione della capacità di incrementare i flussi turistici anche attraverso idonea documentazione	da 0 a 12 punti
N	Grado di coinvolgimento di cittadini con disabilità	da 0 a 3 punti

O	Costi congrui delle attività programmate	da 0 a 5 punti
P	Qualità del progetto promozionale e pubblicitario dell'evento	da 0 a 8 punti
Q	Qualità di esposizione e completezza della documentazione dell'evento proposto	da 0 a 5 punti

TOTALE PUNTEGGI --> 95 (per contributi ordinari)

TOTALE PUNTEGGI --> 90 (per contributi straordinari)

7. La soglia minima di idoneità è stabilita sia per i contributi ordinari che per quelli straordinari in 45 punti ed ogni giudizio deve essere motivato.

8. La commissione valutatrice, di cui all'art. 14 del presente regolamento, sulla base dei suddetti criteri, predispone la graduatoria provvisoria delle domande pervenute e trasmette i relativi verbali al Servizio Cultura e Servizio Spettacolo per i successivi adempimenti.

9. La quantificazione dei contributi verrà effettuata sulla base delle risorse specificatamente dedicate ed indicate nell'avviso pubblico, applicando la seguente formula:

$$\text{€X} = (\text{€T} : \text{PT}) \times \text{PX}$$

dove:

€X sta per il contributo assegnato al soggetto X

€T sta per lo stanziamento totale per il bando

PT sta per la somma totale dei punteggi ottenuti dalle domande ammesse a contributo

PX sta per il punteggio assegnato al soggetto X.

Art. 6 - Settore sportivo e ricreativo

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport, alla formazione educativa e sportiva destinate alla popolazione del territorio comunale.

2. Interventi di sostegno possono essere concessi ai soggetti che operano nel settore della pratica e della promozione sportiva ed in quello dell'attività ricreativa per le seguenti finalità:

a) promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive e fisico-motorie rivolte ai giovani, alle famiglie e agli anziani;

b) promozione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;

c) organizzazione di manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità,

d) promozione, organizzazione ed effettuazione di attività ricreative e del tempo libero;

e) promozione dell'attività sportiva fra i portatori di handicap;

f) promozione e valorizzazione della pratica sportiva effettuata in modo sinergico fra più soggetti, ed in particolare modo con le istituzioni scolastiche.

3. Al fine della quantificazione del contributo da erogare vengono previsti i seguenti criteri:

	DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
A	Grado di corrispondenza dei progetti/iniziative proposte con le linee programmatiche dell'Ente	fino a punti 10
B	Grado di affidabilità dei soggetti proponenti, della specializzazione e della capacità organizzativa	fino a 6 punti

	in rapporto al tipo di attività o iniziativa (legata all’anzianità di costituzione della società)	
C	Investimenti della società nel settore giovanile	fino a 10 punti
D	Numero di squadre, compresa la prima, che ogni società riesce a fare disputare in un campionato	fino a 10 punti
E	Organizzazione di momenti associativi e/o sociali (seminari, conferenze etc.)	fino a 5 punti
F	Livello di partecipazione ai vari campionati o tornei (con valutazione della squadra o l’atleta di vertice)	Internazionale 10 Nazionale 8 Interregionale 6 Regionale 4 Provinciale 2
G	Risultati agonistici conseguiti da squadra o individuali -primo posto aumenta di 3 il punteggio -secondo posto aumenta di 2 il punteggio -terzo posto aumenta di 1 il punteggio	Internazionale 7 Nazionale 6 Interregionale 5 Regionale 4 Provinciale 2
H	Utilizzo di tecnici qualificati e/o laureati in Scienze Motorie	3° livello 8 2° livello 4 1° livello 2
I	Numero di atleti per attività assoluta o di serie	fino a 20 atleti 4 fino a 40 8 oltre 10
L	Collaborazioni con le scuole	fino a 5 punti
M	Investimenti tra capitale privato e pubblico	fino a 7 punti
N	Percorrenza chilometrica complessiva per il campionato o categoria	fino a 9 punti

TOTALE PUNTEGGI : 100

4. La soglia minima di idoneità è stabilita in 50 punti ed ogni giudizio della Commissione valutatrice di cui all’art. 14 deve essere motivato.

5. la quantificazione dei contributi verrà effettuata sulla base delle risorse specificatamente dedicate ed indicate nell’avviso pubblico o bando, applicando la seguente formula:

$$\text{€X} = (\text{€T} : \text{PT}) \times \text{PX}$$

dove:

€X sta per il contributo assegnato al soggetto X

€T sta per lo stanziamento totale per il bando

PT sta per la somma totale dei punteggi ottenuti dalle domande ammesse a contributo

PX sta per il punteggio assegnato al soggetto X.

Art. 7 – Settore Sociale

1. Gli interventi di sostegno del Comune nel settore sociale non riguardano interventi a carattere assistenziale a favore di persone fisiche (che sono disciplinati da apposito regolamento) e possono essere concessi a favore di privati, istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, enti pubblici per iniziative (di informazione, di formazione, di promozione, di valorizzazione, di aggregazione sociale e di organizzazione) che non siano a fini di lucro e che abbiano il solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse in favore della popolazione del Comune.

2. Premesso quanto indicato al comma 1, possono essere concessi interventi di sostegno nel Settore sociale ai soggetti che operano nel settore sociale stesso per le seguenti attività e le altre

eventualmente derivanti dagli obiettivi individuati negli strumenti di programmazione approvati annualmente dall'Ente:

- a) avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria;
- b) iniziative a protezione e tutela della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva;
- c) attività e iniziative per favorire l'aggregazione giovanile, anche volte alla prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed al recupero dei soggetti sottoposti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;
- d) attività ed iniziative volte alla tutela, al sostegno, all'assistenza ed alla socializzazione della popolazione anziana e/o dei cittadini diversamente abili;
- e) attività e iniziative volte al superamento dei divari sociali/culturali;
- f) attività ed iniziative volte alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini ed all'impegno civile nei settori sociale e sanitario;
- g) assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- h) recupero e prevenzione delle tossicodipendenze/alcooldipendenze;
- i) attività ed iniziative volte alla promozione ed all'attuazione delle pari opportunità.

3. Per la quantificazione del contributo da erogare vengono stabiliti i seguenti parametri di valutazione:

- grado di corrispondenza dei progetti/iniziative proposte con le linee programmatiche dell'ente (fino a 15 punti);
- previsione di entrate derivanti da altre fonti di finanziamento o da sponsorizzazioni (fino a 5 punti);
- rilevanza sociale ed educativa dell'iniziativa (fino a 15 punti);
- incidenza che si presume l'iniziativa sia in grado di produrre sull'immagine e sullo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità (fino a 15 punti);
- periodicità dell'iniziativa nel corso del tempo o durata temporale (fino a 10 punti)
- capacità di incidenza sulle fasce di popolazione più disagiate all'interno del territorio comunale (fino a 20 punti)
- altri criteri (da decidere caso per caso da parte della Giunta in fase di formalizzazione degli avvisi o bandi) (fino a punti 20).

TOTALE PUNTEGGI : da 80 a 100.

4. La soglia minima di idoneità è stabilita in 40 punti o 50 punti nel caso in cui il totale dei punteggi corrispondesse a 100 ed ogni giudizio della Commissione valutatrice di cui all'art. 14 deve essere motivato.

5. La quantificazione dei contributi verrà effettuata sulla base delle risorse specificatamente dedicate ed indicate nell'avviso pubblico o bando, applicando la seguente formula:

$$\text{€X} = (\text{€T} : \text{PT}) \times \text{PX}$$

dove:

€X sta per il contributo assegnato al soggetto X

€T sta per lo stanziamento totale per il bando

PT sta per la somma totale dei punteggi ottenuti dalle domande ammesse a contributo

PX sta per il punteggio assegnato al soggetto X.

Art. 8 - Settore turistico

1. Interventi di sostegno di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti che operano nel settore turistico per le seguenti attività e le altre eventualmente derivanti dagli obiettivi individuati negli strumenti di programmazione approvati annualmente dall'Ente:

- a) attività di promozione turistica del territorio in occasione di fiere, mercati, esposizioni, eventi (culturali, religiosi, sportivi, enogastronomici, letterari, ricreativi etc...). Il Comune di Ragusa potrà concedere interventi di sostegno economico ad attività di promozione turistica che si svolgono al di fuori del territorio comunale in occasione di fiere, mercati ed esposizioni in genere che promuovono il nostro territorio, ovvero i prodotti locali e le attività produttive presenti nel territorio comunale;
- b) realizzazione di pubblicazioni, guide, dépliants e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica;
- c) organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio;

- d) organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
- e) promozione e assistenza ai turisti;
- f) organizzazione di manifestazioni nell'ambito del turismo congressuale.

2. Per la quantificazione del contributo da erogare vengono stabiliti i seguenti parametri di valutazione:

- grado di corrispondenza dei progetti/iniziative proposte con le linee programmatiche dell'ente (fino a 15 punti);
- previsione di entrate derivanti da altre fonti di finanziamento o da sponsorizzazioni (fino a 5 punti);
- importanza, prestigio e rilevanza economica dell'iniziativa (fino a 15 punti);
- incidenza che si presume l'iniziativa sia in grado di produrre sull'immagine e sullo sviluppo sociale, economico, turistico e culturale della comunità (fino a 15 punti);
- periodicità dell'iniziativa nel corso del tempo o durata temporale (fino a 10 punti)
- svolgimento dell'iniziativa all'interno del territorio comunale (fino a 5 punti)
- svolgimento dell'iniziativa in contesti internazionali volta a favorire la promozione del territorio (fino a 15 punti);
- altri criteri (da decidere caso per caso da parte della Giunta in fase di formalizzazione degli avvisi o bandi) (fino a punti 20).

TOTALE PUNTEGGI : da 80 a 100

3. La soglia minima di idoneità è stabilita in 40 punti o 50 punti nel caso in cui il totale dei punteggi corrispondesse a 100 ed ogni giudizio della Commissione valutatrice di cui all'art.14, deve essere motivato.

4. La quantificazione dei contributi verrà effettuata sulla base delle risorse specificatamente dedicate ed indicate nell'avviso pubblico o bando, applicando la seguente formula:

$$\text{€X} = (\text{€T} : \text{PT}) \times \text{PX}$$

dove:

€X sta per il contributo assegnato al soggetto X

€T sta per lo stanziamento totale per il bando

PT sta per la somma totale dei punteggi ottenuti dalle domande ammesse a contributo

PX sta per il punteggio assegnato al soggetto X.

Art. 9 - Settore ambientale

1. Il Comune può concedere interventi di sostegno ai soggetti che operano nel settore ambientale per le seguenti attività e le altre eventualmente derivanti dagli obiettivi individuati negli strumenti di programmazione approvati annualmente dall'Ente che si svolgono nel territorio comunale:

- a) protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
- b) promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto ed alla salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale e faunistico;
- c) realizzazione di corsi di educazione scolastica per rafforzare nei giovani la consapevolezza dell'importanza della tutela dei valori ambientali e dell'habitat naturale;
- d) realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
- e) protezione civile, svolta anche di concerto e nell'ambito delle competenze e dell'organizzazione comunale in detta materia.

2. Per la quantificazione del contributo da erogare vengono stabiliti i seguenti parametri di valutazione:

- grado di corrispondenza dei progetti/iniziative proposte con le linee programmatiche dell'ente (fino a 15 punti);
- previsione di entrate derivanti da altre fonti di finanziamento o da sponsorizzazioni (fino a 5 punti);
- importanza, prestigio e rilevanza economica dell'iniziativa (fino a 15 punti);
- incidenza che si presume l'iniziativa sia in grado di produrre sulla tutela del territorio e sullo sviluppo sociale, economico e culturale della comunità (fino a 15 punti);

- periodicità dell'iniziativa nel corso del tempo o durata temporale (fino a 10 punti);
- svolgimento dell'iniziativa all'interno del territorio comunale (fino a 10 punti);
- capacità di coinvolgimento delle istituzioni scolastiche (fino a 10 punti);
- altri criteri (da decidere caso per caso da parte della Giunta in fase di formalizzazione degli avvisi o bandi) (fino a punti 20).

TOTALE PUNTEGGI : da 80 a 100

3. La soglia minima di idoneità è stabilita in 40 punti o 50 punti nel caso in cui il totale dei punteggi corrispondesse a 100 ed ogni giudizio della Commissione valutatrice di cui all'art. 14 deve essere motivato.

4. La quantificazione dei contributi verrà effettuata sulla base delle risorse specificatamente dedicate ed indicate nell'avviso pubblico o bando, applicando la seguente formula:

$$\text{€X} = (\text{€T} : \text{PT}) \times \text{PX}$$

dove:

€X sta per il contributo assegnato al soggetto X

€T sta per lo stanziamento totale per il bando

PT sta per la somma totale dei punteggi ottenuti dalle domande ammesse a contributo

PX sta per il punteggio assegnato al soggetto X.

Art. 10 - Settore dello sviluppo economico

1. Il Comune può concedere interventi di sostegno ai soggetti ed aziende private che operano nel settore delle attività produttive per le seguenti attività e le altre eventualmente derivanti dagli obiettivi individuati negli strumenti di programmazione approvati annualmente dall'Ente:

- a) iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- b) organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso al fine della promozione di prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune;
- c) valorizzazione del tessuto economico e produttivo della Città;
- d) valorizzazione di zone ed attività di particolare interesse esistenti nel territorio comunale;
- e) iniziative volte alla ricerca scientifica ed all'innovazione tecnologica da applicare alle attività produttive nel territorio;

2. Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti che operano nel settore del lavoro, con il fine di incrementare l'occupazione, per le seguenti attività:

- a) promozione di azioni di sensibilizzazione e sostegno alla tematica dell'occupazione, con particolare riguardo a quella delle categorie protette, a quella giovanile e alla riqualificazione e/o riconversione di lavoratori in mobilità, cassa integrazione e disponibilità;

b) organizzazione di progetti e di corsi di formazione per favorire l'avviamento e/o il reinserimento al lavoro.

3. Per la quantificazione del contributo da erogare vengono stabiliti i seguenti parametri di valutazione:

- grado di corrispondenza dei progetti/iniziative proposte con le linee programmatiche dell'ente (fino a 15 punti);
- previsione di entrate derivanti da altre fonti di finanziamento o da sponsorizzazioni (fino a 5 punti);
- importanza, prestigio e rilevanza economica dell'iniziativa (fino a 10 punti);
- incidenza che si presume l'iniziativa sia in grado di produrre sull'immagine e sullo sviluppo sociale, economico della comunità (fino a 15 punti);
- periodicità dell'iniziativa nel corso del tempo o durata temporale (fino a 5 punti);
- iniziative di incremento e sostegno occupazionale (fino a 15 punti);
- svolgimento dell'iniziativa all'interno del territorio comunale (fino a 5 punti)
- svolgimento dell'iniziativa in contesti internazionali volta a favorire la promozione e lo sviluppo territoriale (fino a 10 punti);
- altri criteri (da decidere caso per caso da parte della Giunta in fase di formalizzazione degli avvisi o bandi) (fino a punti 20).

TOTALE PUNTEGGI : 80

4. La soglia minima di idoneità è stabilita in 40 punti o 50 punti nel caso in cui il totale dei punteggi corrispondesse a 100 ed ogni giudizio della Commissione valutatrice di cui all'art. 14 deve essere motivato.

5. La quantificazione dei contributi verrà effettuata sulla base delle risorse specificatamente dedicate ed indicate nell'avviso pubblico o bando, applicando la seguente formula:

$$\text{€X} = (\text{€T} : \text{PT}) \times \text{PX}$$

dove:

€X sta per il contributo assegnato al soggetto X

€T sta per lo stanziamento totale per il bando

PT sta per la somma totale dei punteggi ottenuti dalle domande ammesse a contributo

PX sta per il punteggio assegnato al soggetto X.

6. Il Comune può concedere, previa emanazione di appositi bandi, contributi a fondo perduto a favore di imprese che intendono aprire la propria attività nel centro storica di Ragusa.

I settori di attività oggetto del finanziamento sono: il commercio e l'artigianato (escluse le attività insalubri e impattanti dal punto di vista ambientale, acustico, decoro urbano, etc...), la somministrazione di alimenti e bevande, la cultura (per esempio servizi legati alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale, imprese culturali, altro). E' demandata alla Giunta Comunale la scelta dell' esatta area del centro storico interessata alla concessione dei contributi e l'individuazione dei criteri ai fini della formazione della graduatoria.

Art. 11 – Settore Agricolo

1. Il Comune può concedere interventi di sostegno ai soggetti ed aziende private che operano nel settore dell'agricoltura per le seguenti attività e le altre eventualmente derivanti dagli obiettivi individuati negli strumenti di programmazione approvati annualmente dall'Ente:

- a) iniziative di promozione, sostegno e pubblicizzazione delle attività agricole, di colture specializzate pregiate, di allevamenti di elevata genealogia;
- b) organizzazione di incontri di divulgazione e di aggiornamento a favore dello sviluppo del settore agricolo e zootecnico, nonché partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso al fine della promozione di colture innovative, prodotti e/o insediamenti produttivi esercitati nel territorio comunale;
- c) valorizzazione di sementi selezionate autoctone e di pratiche ed azioni innovative per il miglioramento degli standard igienico-sanitari e per la tutela ambientale, specie in materia di smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti;
- d) noleggio di macchine operatrici per la manutenzione e la sistemazione delle strade rurali di accesso alle aziende ed ai fondi (strade poderali), delle strade che servono una pluralità di aziende (strade interpoderali), di corti interne alle contrade che servono una pluralità di edifici rurali, nonché di muri di contenimento in pietra dei terreni agricoli che si trovano, in particolare, prospicienti a strade comunali, vicinali e interpoderali.

2. Per la quantificazione del contributo da erogare vengono stabiliti i seguenti parametri di valutazione:

- grado di corrispondenza dei progetti/iniziative proposte con le linee programmatiche dell'ente (fino a 15 punti);
- previsione di entrate derivanti da altre fonti di finanziamento o da sponsorizzazioni (fino a 5 punti);
- importanza, prestigio e rilevanza economica dell'iniziativa (fino a 10 punti);
- incidenza che si presume l'iniziativa sia in grado di produrre sullo sviluppo sociale, ambientale ed economico della comunità (fino a 10 punti);
- qualità delle pratiche di coltivazione ed allevamento finalizzate alla tutela del territorio (fino a 10 punti);
- periodicità dell'iniziativa nel corso del tempo o durata temporale (fino a 5 punti);
- svolgimento dell'iniziativa all'interno del territorio comunale (fino a 5 punti);
- svolgimento dell'iniziativa in contesti internazionali volta a favorire la promozione e lo sviluppo territoriale (fino a 10 punti);

- qualità degli aspetti innovativi e tecnologici dell'iniziativa (fino a 10 punti)
- altri criteri (da decidere caso per caso da parte della Giunta in fase di formalizzazione degli avvisi o bandi) (fino a punti 20).

TOTALE PUNTEGGI : da 80 a 100 punti

3. La soglia minima di idoneità è stabilita in 40 punti o 50 punti nel caso in cui il totale dei punteggi corrispondesse a 100 ed ogni giudizio della Commissione valutatrice di cui all'art. 14 deve essere motivato.

4. La quantificazione dei contributi verrà effettuata sulla base delle risorse specificatamente dedicate ed indicate nell'avviso pubblico o bando, applicando la seguente formula:

$$\text{€X} = (\text{€T} : \text{PT}) \times \text{PX}$$

dove:

€X sta per il contributo assegnato al soggetto X

€T sta per lo stanziamento totale per il bando

PT sta per la somma totale dei punteggi ottenuti dalle domande ammesse a contributo

PX sta per il punteggio assegnato al soggetto X.

TITOLO III MODALITA' DEGLI INTERVENTI

CAPO I Disposizioni comuni

Art. 12 – Benefici economici per contributi ordinari e straordinari

1. La concessione di benefici economici da parte del Comune di Ragusa ai soggetti di cui all'art.3 del regolamento è effettuata, previa emanazione di un bando, adeguatamente pubblicizzato, da parte del dirigente dell'ufficio competente e avverrà a solo titolo di concorso spese per le attività svolte ordinariamente da tali soggetti (trattasi dei c.d. **Contributi Ordinari**) e per manifestazioni, iniziative specifiche o progetti di particolare interesse per la comunità (trattasi dei c.d. **Contributi Straordinari**). I contributi ordinari possono essere concessi per iniziative che l'ente beneficiario programma e realizza nel corso dell'anno solare o per iniziative aventi il carattere della stagionalità.
2. I benefici economici di cui al comma precedente devono essere riferiti ad attività, eventi, progetti che rispondono ai requisiti di cui all' art. 3 del regolamento.

Art. 13 – Entità dei benefici economici e linee programmatiche

1. La Giunta Comunale, in sede di predisposizione della bozza di bilancio, valuta, per ciascun esercizio finanziario, l'importo complessivo dei contributi da iscrivere e l'ipotesi di stanziamento per ciascun settore d'intervento (cultura, sport, turismo, etc...).
2. La Giunta Comunale, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), o anche successivamente, ove ne ricorrano i presupposti o casi particolari, stabilisce ai fini dell'erogazione dei benefici economici di cui all'art. 1 del presente regolamento, in conformità con le linee programmatiche dell'Ente, l'ammontare delle risorse finanziarie da assegnare ai dirigenti degli uffici competenti in relazione alle aree tematiche d'intervento e distingue il budget da destinare ai contributi ordinari e straordinari di cui al superiore art. 12. Con altra deliberazione, la Giunta Comunale stabilisce, altresì, il budget per contributi finalizzati a garantire l'apertura al pubblico di monumenti e beni di soggetti pubblici e privati di alto interesse culturale da destinare ai soggetti gestori quale partecipazione dell' Amministrazione comunale alle spese di apertura al pubblico e funzionamento di beni culturali, monumenti o strutture di alto valore storico, culturale e

didattico presenti nel territorio comunale. L'attribuzione di tali finanziamenti è effettuata in deroga ai termini di presentazione ed ai criteri fissati dal presente regolamento.

Art. 14 – Modalità e termini di presentazione delle istanze per i benefici economici ordinari e straordinari

1. Dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, l'ufficio comunale competente pubblica un bando per la concessione dei contributi, adeguatamente pubblicizzato da parte del dirigente dell'ufficio competente, che tenga conto, ai fini della valutazione delle domande, dei criteri di valutazione stabiliti per ciascun settore d'intervento.
2. I soggetti che intendono chiedere al Comune l'assegnazione di contributi a sostegno della propria attività dovranno inoltrare domanda scritta, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, disponibile sul sito internet dell'Ente. Le istanze di contributo dovranno essere inviate esclusivamente per posta ordinaria o PEC o consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune di Ragusa e dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine fissato dal relativo bando.
3. Per i contributi ordinari è emanato un solo avviso nel corso dell'anno, mentre per i contributi straordinari viene prevista l'emanazione di due avvisi nel corso dell'anno.
4. Le domande volte all'ammissione dei benefici economici devono essere sottoscritte dal soggetto richiedente o da suo rappresentante legale e sono indirizzate al Sindaco del Comune di Ragusa ed al Settore di competenza.
5. Le domande recano l'indicazione dei requisiti posseduti sulla base dei criteri di valutazione stabiliti per ciascun settore d'intervento e devono essere corredate dalla documentazione individuata ai successivi punti 6 e 7.
6. Le istanze volte alla concessione di contributi per attività ordinarie sono corredate da:
 - a) Relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere;
 - b) Copia del bilancio preventivo dell'attività per la quale viene richiesto il contributo e del consuntivo dell'attività svolta nell'esercizio precedente;
 - c) Dichiarazione del richiedente o suo legale rappresentante da cui risulti se, per l'anno in corso, siano stati richiesti e/o assegnati per l'attività che si intende svolgere altri benefici economici, con l'indicazione, in caso affermativo, della tipologia e dell'importo del beneficio;
 - d) Idonea documentazione informativa relativa, in particolare, agli aspetti promozionali e di immagine dell'iniziativa proposta;
 - e) Ogni altra eventuale documentazione richiesta dai singoli bandi, ivi compresa, ove occorra, la dichiarazione circa il rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 4 del Regolamento;
7. Le istanze per la concessione di contributi per attività straordinarie sono corredate da:
 - a) Relazione illustrativa dell'iniziativa o progetto che si intende realizzare, in cui sono esplicitate le finalità che si intendono perseguire e la data di svolgimento;
 - b) Copia del bilancio preventivo relativo all'iniziativa o progetto da svolgere;
 - c) Idoneo materiale di informazione dal quale emergano, in particolare, gli aspetti promozionali e di immagine dell'attività proposta;
 - d) Ogni altra eventuale documentazione richiesta dai singoli bandi.
8. Il dirigente dell'ufficio competente, per la valutazione delle istanze di contributo, si avvarrà di una commissione valutatrice interna, appositamente nominata con determinazione dirigenziale, composta dal dirigente e da due dipendenti del settore esperti in materia oggetto del contributo.
9. Ai fini della valutazione della congruità della spesa, la commissione valutatrice potrà acquisire preventivi di iniziative similari, o richiedere al proponente eventuale documentazione dalla quale si evinca la ragionevolezza del costo (es. Determinazioni di altri Enti Pubblici di pari dimensioni).

Art. 15 - Spese ammissibili

1. L'Amministrazione Comunale può concedere l'erogazione di somme in denaro a copertura degli oneri relativi a spese che:

- devono essere dimostrabili;
- devono essere finalizzate esclusivamente all'organizzazione e realizzazione dell'attività oggetto del contributo riferita esclusivamente ai soggetti interessati direttamente alla realizzazione dell'evento proposto e per l'effettiva durata dell'evento;
- devono essere a carattere corrente e non in conto capitale.

Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa strettamente necessarie alla realizzazione della manifestazione, iniziativa o progetto, comprensive di Iva se non detraibile:

- pubblicità, promozione (spese di tipografia, affissione, web, ufficio stampa) e segreteria organizzativa;
- pubblicazione di libri, DVD, CD o altro materiale;
- affitto sale, noleggio e allestimento;
- noleggio di beni strumentali;
- service e noleggio attrezzi;
- compensi a relatori, ricercatori, esecutori, direzione artistica e analoghi;
- ospitalità e trasferimenti;
- diritti d'autore e connessi;
- spese di assicurazione;
- occupazione suolo pubblico e permessi;
- tutte le spese non espressamente dichiarate inammissibili (vedi capoverso successivo) e che non siano in contrasto con specifiche disposizioni di legge.

2. Sono considerate non ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese di rappresentanza;
- spese non documentabili;
- spese sostenute prima della trasmissione dell'istanza di contributo;
- spese connesse alla gestione ordinaria dei soggetti richiedenti;
- approvvigionamento di cibi e bevande destinati alla vendita;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
- qualificazione economica del lavoro volontario;
- effettuazione di erogazioni liberali;
- acquisti di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili;
- spese per le quali il richiedente sia già destinatario di risorse erogate (sotto forma di contributo o corrispettivo) da altri enti.

Nelle spese sostenute non potranno essere computate, in nessun caso e nessuna forma, gli oneri sostenuti dal richiedente per tributi ed eventuali altre prestazioni patrimoniali imposte che soggiacciono ai principi di indisponibilità della potestà impositiva.

Art. 16 - Rendicontazione ed erogazione del beneficio economico

1. Al fine di ottenere il pagamento, il beneficiario dell'intervento economico deve presentare, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:

- relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'intervento oggetto di contributo;
- conto consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'intervento oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso; nel conto consuntivo non saranno ammesse le voci di spesa non espressamente indicate dal presente regolamento tra quelle ammissibili;
- fatture ed ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da altri enti e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la relazione ed il preventivo presentati;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al regime fiscale (Iva);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale rappresentante è abilitato a riscuotere in nome e per conto dell'ente o associazione che rappresenta.

2. Le spese che sono oggetto di rendicontazione devono essere documentate o mediante note di spesa in originale (fatture, ricevute, biglietti, etc...) debitamente quietanzate, o il cui pagamento sia attestato mediante estratti conto e bonifici bancari; la documentazione sarà

riconsegnata in fase di liquidazione del contributo. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo; ogni documento giustificativo intestato ad altri sarà rigettato in sede di rendiconto. I documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali biglietti di treni e simili) devono essere prodotti in originale, allegati ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo. Su tutta la documentazione giustificativa sarà apposto un timbro del Comune che ne attesti l'uso ai fini dell'ottenimento di un contributo finanziario.

3. Al fine di non garantire margini di lucro da parte del soggetto beneficiario, eventuali maggiori entrate o minori spese realizzate nel corso dello svolgimento dell'iniziativa saranno tenute in considerazione nel corso dell'esame della rendicontazione; in tale sede l'erogazione sarà ridotta, se necessario, al fine di assicurare il pareggio di bilancio (sulle sole spese ammissibili) ai sensi dell'art. 2, lettera b) del presente regolamento.

4. Ove il beneficiario dell'intervento economico non rendiconti entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, incorrerà nella decadenza del beneficio. Tale termine può essere sospeso per una sola volta nel caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni di documentazione da parte del competente ufficio comunale.

5. Sia per i contributi ordinari che straordinari il soggetto beneficiario può chiedere un anticipo del 50% dell'importo del contributo a seguito della formale comunicazione di assegnazione dello stesso da parte del competente ufficio. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non possa, per qualsiasi causa, svolgere la manifestazione, evento o progetto, oggetto del contributo, dovrà provvedere alla restituzione delle somme anticipate entro 10 giorni dalla data prefissata di svolgimento dell'evento. Ai fini della erogazione dell'anticipo nella misura del 50% del contributo il soggetto beneficiario dovrà prestare idonea polizza fideiussoria a garanzia della sua restituzione.

CAPO II

VANTAGGI ECONOMICI ED INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 17 - Destinatari degli interventi

I "vantaggi economici" possono essere concessi ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3 del regolamento in aggiunta a benefici economici oppure indipendentemente dagli stessi.

Art. 18 - Natura del vantaggio economico

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 2 lett. C del regolamento, le attività consentite non devono essere in contrasto con gli scopi del Comune e, comunque, devono essere lecite, non vietate dall'ordinamento e non contrarie all'ordine pubblico.

2. La disponibilità dei locali è in ogni caso subordinata alla non utilizzazione degli stessi per iniziative ed attività specifiche del Comune, che hanno la precedenza.

3. Il vantaggio economico, di cui al comma 1, può essere ricorrente o occasionale e può essere concesso in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

4. L'uso dei beni è disposto su domanda da parte dei soggetti interessati, alla quale deve essere allegata documentata relazione sull'attività da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene.

5. Le domande devono essere presentate tre mesi prima dalla data di svolgimento dell'iniziativa, nel caso in cui il vantaggio economico sia richiesto indipendentemente da benefici economici. Le istanze pervenute in date antecedenti a detto termine non verranno prese in considerazione. Ove più domande, regolarmente pervenute, indicassero l'utilizzo dello stesso bene, la priorità sarà data per ordine cronologico di arrivo.

6. Al fine di garantire il principio di rotazione relativo all'utilizzo delle strutture comunali ai soggetti interessati, è consentito l'utilizzo consecutivo per un massimo di un mese per eventi espositivi, salvo in caso di mostre di particolare interesse nazionale e internazionale per cui è possibile concedere una deroga, mentre per le altre tipologie di iniziative l'uso continuativo è consentito per 10 (dieci) giorni. Lo stesso soggetto potrà utilizzare la struttura già precedentemente utilizzata con un intervallo di tempo di almeno 15 giorni; detto intervallo potrà essere derogato nel caso in cui la struttura comunale dovesse risultare disponibile per assenza di richieste.

7. In caso di necessità inderogabili del Comune, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Art. 19 – Interventi Straordinari

Il Comune può disporre la concessione di contributi in favore dei soggetti di cui all'art. 3 del regolamento per fare fronte a iniziative di aiuto e solidarietà in seguito a calamità o altri eventi eccezionali, in esito delle quali si siano verificate perdite di vite umane o gravi infermità e/o abbiano creato nella comunità particolare disagio economico e sociale.

CAPO III Patrocinio

Articolo 20 - Disposizioni di carattere generale

1. Il Comune di Ragusa concede il proprio patrocinio a soggetti pubblici o privati i quali intendano promuovere iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale, scientifico, sociale, educativo, sportivo, ambientale, economico e artistico che si svolgano all'interno del territorio cittadino ed, eccezionalmente, all'esterno del medesimo purché presentino un contenuto strettamente legato alla città o siano ritenute di particolare rilievo per la stessa.
2. Il patrocinio consiste nell'informare la cittadinanza dell'apprezzamento e del pubblico riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale del valore delle iniziative e delle manifestazioni per le quali viene concesso.
3. La concessione del patrocinio non comporta spese a carico del bilancio del Comune, né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o iniziativa; non comporta inoltre la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di pertinenza dell'ente.
4. Unitamente al patrocinio, può essere concesso l'uso gratuito od agevolato di locali, spazi, strutture, attrezzature, servizi e materiali di civica proprietà ove le attività o manifestazioni siano organizzate esclusivamente da enti e/o associazioni di beneficenza e il cui ricavato sia destinato a soggetti svantaggiati o ad associazioni ed enti no profit che operano nel settore sociale, umanitario del volontariato, della ricerca. Tali soggetti dovranno attestare all'ufficio competente l'avvenuto versamento del ricavato al soggetto beneficiario entro il termine di giorni 15 dalla conclusione dell'iniziativa.
5. Il patrocinio non è concesso per iniziative e manifestazioni organizzate da associazioni che abbiano nel proprio statuto fini di lucro.
6. La concessione del patrocinio avviene con le modalità stabilite ai successivi articoli.

Articolo 21 – Beneficiari del patrocinio

1. Il patrocinio è concesso a:
 - a) comuni, province, università, comunità montane ed altri enti pubblici;
 - b) associazioni, istituzioni ed altre organizzazioni private che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità delle iniziative;
 - c) soggetti privati di chiara fama e prestigio.
2. I soggetti beneficiari del patrocinio sono tenuti a far risultare in tutte le forme di pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio del Comune di Ragusa. Le modalità dell'uso del logo del Comune sono preventivamente concordate con i responsabili dei vari procedimenti.

Articolo 22 - Istanze

1. Le istanze relative alla concessione di patrocini sono rivolte al Sindaco di Ragusa e sottoscritte dal richiedente o da suo legale rappresentante. Tali istanze sono presentate almeno trenta giorni prima della manifestazione.
2. Le istanze di cui al comma precedente sono corredate da:
 - a) relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende realizzare, con l'indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento, della previsione di spesa e della campagna promozionale;
 - b) dichiarazione dalla quale risulti se, per la stessa iniziativa, sono stati richiesti altri patrocini.

3. L'istruttoria delle domande è curata dal Gabinetto del Sindaco, in collaborazione con gli uffici interessati.

Articolo 23 - Provvedimento di concessione

1. La concessione del patrocinio è disposta con atto autorizzatorio del Sindaco sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- a) promozione e valorizzazione dell'immagine della città, in particolare nel campo della cultura, della storia e delle tradizioni ragusane;
- b) rilevanza dell'iniziativa con riferimento ad obiettivi generali e compiti del Comune di Ragusa;
- c) particolare prestigio dei soggetti partecipanti, relatori o invitati;
- d) grado di interesse del Comune di Ragusa alla realizzazione dell'iniziativa.

2. Il Sindaco può concedere patrocini le cui richieste, per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili, siano giunte fuori del termine prima indicato.

3. La concessione del patrocinio è disposta con deliberazione della Giunta comunale quando sia prevista anche la concessione di un vantaggio economico da parte del Comune (concessione gratuita o agevolata delle strutture comunali) di cui al precedente art. 20, comma 4.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Norme abrogate

L'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta l'abrogazione di quelle contenute nei precedenti regolamenti, ovvero il "Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari a persone fisiche, enti ed associazioni", approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 26/04/1989 e s.m.i., ed il "Regolamento per la concessione del patrocinio comunale", approvato con deliberazione consiliare n. 4 del 09/01/2013.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali in materia.

Art. 26 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di benefici economici e vantaggi economici a persone fisiche e ad enti pubblici e privati

Si applica al presente regolamento quanto previsto dagli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 maggio 2013 n. 33 ed eventuali e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.